

VADEMECUM ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI E FISCALI PER LO SVOLGIMENTO DELL' ATTIVITA' DI PSICOLOGO

a cura dello Studio Tributario Associato Tramontano dei Dottori Tramontano Alberto e Antonio ,
consulenti fiscali dell'Ordine degli Psicologi della Regione Campania

Il presente Vademecum illustra gli aspetti fiscali, contabili e previdenziali legati all'attività professionale.

Nasce dalla esperienza maturata con lo sportello informativo istituito presso la sede dell'Ordine dei Psicologi della Regione Campania e si giova del permanente contatto con gli iscritti che ci ha visto sempre partecipi nel fornire risposte, delucidazioni e chiarimenti su una normativa complessa che inquieta non poco la categoria professionale.

Questo vademecum non ha la presunzione di essere una esaustiva ed approfondita trattazione di tutti gli adempimenti connessi all'attività professionale dello psicologo, ma confidiamo possa essere non solo una prima ricognizione utile ai giovani che iniziano l'attività, ma anche uno strumento per una verifica degli adempimenti di un'attività già avviata; con questo spirito è stato redatto e lo mettiamo a disposizione degli iscritti con la speranza di aver fatto un lavoro utile.

ISCRIZIONE ALL' ALBO PROFESSIONALE

La professione di psicologo è subordinata all'iscrizione all'albo professionale di competenza territoriale.

L'iscrizione è consequenziale al necessario completamento dell'iter formativo richiesto e serve ad attestare l'idoneità del soggetto allo svolgimento dell'attività di psicologo.

Coloro che sono iscritti all' Albo possono esercitare l'attività sia come liberi professionisti che come dipendenti.

A tal proposito è necessario chiarire subito un punto critico e molto presente nei quesiti che ci vengono posti.

Quando una prestazione rientra tra quelle tipiche dell'attività di psicologo, non può essere considerata di natura occasionale in quanto l'iscrizione all'Albo dei psicologi attribuisce alle prestazioni in questione il carattere dell'abitudine e della professionalità. Per queste prestazioni il soggetto deve, quindi, aprire la partita Iva, tenere la contabilità ed emettere fattura (e non una semplice ricevuta per prestazione occasionale). Il mancato adempimento agli obblighi di cui sopra potrebbe generare conflitto con l'amministrazione finanziaria, secondo cui l'iscrizione a un Albo professionale esclude a priori il carattere occasionale della prestazione.

INIZIO ATTIVITA'

Non è facile stabilire in termini generali quando è giunto il momento di aprire una partita Iva.

Bisogna considerare sia una serie di fattori oggettivi, quali il reddito lordo annuo previsto, la presenza o meno di altre tipologie di reddito, il numero di committenti e la qualità degli stessi, i costi inerenti la propria attività (computer, cancelleria, affitto di un ufficio, telefono, ecc.), sia una serie di fattori soggettivi, quali la capacità di autogestione e di auto promozione, la consapevolezza di maggiori responsabilità ed adempimenti. Si tratta quindi spesso di una valutazione che comprende una serie di elementi che vanno valutati caso per caso.

Il nostro sportello è chiamato spesso a svolgere questo ruolo e a fornire un supporto tecnico iniziale teso a informare e dare cognizione sulle modalità e sui costi che l'inizio dell'attività in forma autonoma comporta.

Come per tutti i professionisti, anche per lo psicologo, non è necessaria l'iscrizione in Camera di Commercio.

Dal punto di vista fiscale, il primo atto formale per chi intraprende un'attività economica, sia di tipo autonomo che imprenditoriale, è quello di segnalarlo all'Agenzia delle Entrate mediante la presentazione, entro trenta giorni, di apposita "Dichiarazione di inizio attività". In particolare entro 30 giorni dall'inizio dell'attività, bisogna:

- fare richiesta di attribuzione del numero di partita Iva
- scegliere il regime contabile.

I modelli che si utilizzano sono di due tipi, secondo la veste giuridica del richiedente:

- Per le persone fisiche (imprenditori o professionisti) mod. AA9/11
- Per i soggetti diversi dalle persone fisiche (società, enti, associazioni) mod. AA7/10

Tali modelli sono presenti sul sito dell' Agenzia dell' Entrate cliccando sul seguente link:

<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Richiedere/Partita+IVA>

La dichiarazione deve essere firmata dal contribuente e può essere presentata mediante una delle seguenti modalità:

1. **presentazione diretta** (anche a mezzo di persona appositamente delegata) ad un qualsiasi ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate, in duplice esemplare. L'ufficio assegnerà gratuitamente un numero di partita Iva che resterà invariato fino al momento della cessazione dell'attività, anche se dovesse variare il domicilio fiscale. Tale numero deve essere indicato nelle dichiarazioni fiscali, nella home-page dell'eventuale sito web e in ogni altro documento ove richiesto;
2. **invio telematico** direttamente dal contribuente o tramite gli intermediari abilitati. In tal caso le dichiarazioni si considerano presentate nel giorno in cui è conclusa la ricezione da parte dell'Amministrazione finanziaria e la prova della presentazione è data dalla comunicazione dell'Agenzia delle Entrate attestante l'avvenuto ricevimento della dichiarazione. Nel caso in cui si volesse compilare e inviare personalmente il modello è necessario iscriversi al servizio FISCOonline dell'Agenzia delle Entrate e usufruire del software di invio gratuito fornito dall'Agenzia stessa (attenzione ci vorrà qualche giorno prima che l'Agenzia invii il codice pin valido per poter accedere al servizio).

Il codice di attività ATECO e la descrizione attività da indicare sul modello sono i seguenti:

Attività esercitata e luogo di esercizio in caso di più attività indicare l'attività prevalente

CODICE ATTIVITÀ

8 | 6 | 9 | 0 | 3 | 0

DESCRIZIONE ATTIVITÀ

ATTIVITA' SVOLTA DA PSICOLOGI

L'apertura della partita IVA non comporta nessun costo, tuttavia consigliamo soprattutto nella scelta del regime fiscale e nello svolgimento dell'attività di avvalersi sempre di un consulente fiscale di fiducia.

OPZIONE PER IL REGIME CONTABILE

Gli psicologi che svolgono abitualmente attività professionale in maniera autonoma, anche se non esclusiva, sono inquadrati dall'ordinamento tributario come esercenti arti e professioni e producono reddito di lavoro autonomo contemplato dagli art. 53 e 54 del Tuir.

I **regimi contabili** che il professionista può adottare possono essere suddivisi come segue:

- 1) Regime semplificato, che è il regime naturale per i professionisti;
- 2) Regime ordinario, valido solo su opzione, comporta maggiori adempimenti da un punto di vista contabile e quindi maggiori costi di amministrazione;
- 3) Regimi agevolati, che prevedono diverse agevolazioni e semplificazioni contabili e comprendono attualmente:
 - 3a) il **regime dei contribuenti minimi** così come previsto dalla L. 244/2007 e successive modificazioni;
 - 3b) il **regime forfetario** introdotto dalla legge di stabilità (L. 190/2014).

E' basilare sia in sede di inizio attività, sia successivamente, verificare il possesso delle condizioni per poter fruire del regime più conveniente. Di seguito vengono riportate apposite tabelle per illustrare le differenze tra i vari regimi ai fini di valutarne le opportunità, le agevolazioni e le semplificazioni che questi offrono a coloro che ne possono usufruire.

1) REGIME DI CONTABILITA' SEMPLIFICATA

REQUISITI	DURATA	DETERMINAZIONE REDDITO	IVA	STUDI SETTORE	TENUTA CONTABILITA
Regime naturale per- esercenti arti e professioni e per imprese aventi ad oggetto: prestazioni di servizi con ricavi fino a 400.000 euro; altre attività con ricavi fino a 700.000 euro;	ILLIMITATA	Analitica con regole ordinarie	Analitica con regole ordinarie	Sì	Possibilità di tenere i soli registri IVA "integrati"

2) REGIME DI CONTABILITA' ORDINARIA

REQUISITI	DURATA	DETERMINAZIONE REDDITO	IVA	STUDI SETTORE	TENUTA CONTABILITA
Per obbligo (es. società di capitali) o per opzione (imprese minori ed esercenti arti e professioni)	ILLIMITATA	Analitica con regole ordinarie	Analitica con regole ordinarie	Sì	Registri IVA, libro giornale, libro mastro, libro inventari, registro beni ammortizzabili. Per esercenti arti e professioni, possibilità di tenere il solo registro cronologico "integrato"

3a) REGIME AGEVOLATO CONTRIBUENTI MINIMI (LEGGE 244/2007)

REQUISITI	DURATA	DETERMINAZIONE REDDITO	IVA	STUDI SETTORE	TENUTA CONTABILITA
<ul style="list-style-type: none"> - Persone fisiche esercenti attività d'impresa arti o professioni che iniziano una nuova attività o l'hanno iniziata dal 2008; -compensi anno precedente max 30.000 euro ragguagliati ad anno; -no cessioni all'esportazione; -no spese per lavoro dipendente; - no acquisti beni strumentali, nel triennio precedente, per più di 15.000 euro 	<ul style="list-style-type: none"> - Per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro successivi; - anche per periodi ulteriori ma non oltre il periodo di compimento del 35° anno di età 	<ul style="list-style-type: none"> Analitica con le regole proprie del regime, con imposta sostitutiva del 5% - No ritenuta d'acconto 	<ul style="list-style-type: none"> No addebito dell'imposta, né detrazione 	No	<ul style="list-style-type: none"> Esonero da registrazione e tenuta scritture contabili per imposte dirette e da versamento e obblighi IVA

E' utile sottolineare che, allo stato della legislazione, a partire dall'anno 2016 il vecchio regime dei contribuenti minimi (L 244/2007) sarà abolito. Resta fermo che chi già si trova nel suddetto regime, lo potrà utilizzare fino alla sua naturale scadenza (per 5 anni o fino al compimento del 35° anno di età) o fino al venir meno delle condizioni di accesso. Quindi dall'anno 2016, come regime agevolato, permarrà in vigore solo quello forfetario previsto dalla legge di stabilità (L. 190/2014) e illustrato nella successiva tabella.

3b) REGIME AGEVOLATO FORFETTARIO (LEGGE 190/2014).

REQUISITI	DURATA	DETERMINAZIONE REDDITO	IVA	STUDI SETTORE	TENUTA CONTABILITA
<ul style="list-style-type: none"> - Persone fisiche esercenti attività d'impresa arti o professioni; - ricavi/compensi max 15.000,00 euro ragguagliati ad anno -spese per lavoro dipendente o accessorio non superiore a 5000,00 euro lordi -costo storico dei beni strumentali al 31/12 non superiore a 20.000,00 euro -reddito professionali, determinato dal regime, prevalente rispetto a quello di lavoro dipendente, di pensione e assimilati. Tale verifica non è rilevante nel caso di rapporto di lavoro cessato o se la somma dei redditi della professione e di lavoro dipendente/assimilato/pensione non eccede 20.000,00 euro 	Illimitata al permanere dei requisiti	<ul style="list-style-type: none"> Reddito determinato in misura forfetaria in misura del 78% dei ricavi assoggettato ad imposta sostitutiva del 15% - No ritenuta d'acconto Nessuna rilevanza dei costi Nel caso di avvio di "nuove attività" per il primo anno d'imposta e i due successivi il reddito determinato è ridotto di un terzo 	<ul style="list-style-type: none"> No addebito dell'imposta, né detrazione 	No	<ul style="list-style-type: none"> Esonero da registrazione e tenuta scritture contabili per imposte dirette e da versamento e obblighi IVA Non sono considerati sostituti d'imposta

E' bene approfondire alcune particolarità e differenze dei regimi agevolati che per le loro caratteristiche sono in genere i più convenienti per i giovani iscritti.

Come si evince dalle tabelle, l'accesso al **regime dei minimi** è riservato ai casi di una nuova attività e la sua durata è limitata a 5 anni o al compimento del 35 anno di età del soggetto, il **regime forfettario** invece è aperto a tutti e non ha una durata nel suo utilizzo se non quella del venir meno dei requisiti di accesso, costituendo di fatto un regime naturale.

Entrambi consentono di tassare il reddito d'impresa o di lavoro autonomo conseguito con **un'imposta sostitutiva** dell'IRPEF e delle relative addizionali in misura notevolmente inferiore rispetto alle ordinarie aliquote d'imposta (l'incidenza delle diverse aliquote, a parità di reddito, è rilevante: **5%, per i minimi, e 15%, per il forfettario**). Tuttavia occorre ben valutare le **diverse modalità di determinazione del reddito**.

Nel caso di **regime dei minimi** il reddito viene determinato dalla differenza tra ricavi e costi mentre nel caso di **regime forfettario** si basa semplicemente sulla percentuale del 78% applicata sui ricavi.

Ciò consente in entrambi i casi di chiudere i conti con il fisco in maniera definitiva senza che il reddito determinato vada a sommarsi con altri redditi del soggetto.

In generale, anche se ogni caso va singolarmente esaminato, il vecchio **regime dei minimi** dovrebbe risultare più vantaggioso rispetto al nuovo **regime forfettario**, in quanto aprire una partita Iva oggi optando per il vecchio regime significherebbe garantirsi almeno altri 4 anni di imposta sostitutiva al 5%, una soglia di fatturato più alta e un calcolo del reddito che terrebbe conto delle effettive spese sostenute e non la forfetizzazione secondo il coefficiente di redditività.

La fatturazione dei compensi

La fattura o parcella è il documento fondamentale ai fini del funzionamento pratico della disciplina IVA. La fattura, da emettersi in duplice esemplare, è sempre obbligatoria e nulla rileva la natura del destinatario che potrà rivestire la veste di soggetto pubblico o privato, persona fisica o giuridica. Ogni esemplare della fattura, deve contenere obbligatoriamente una serie di elementi fondamentali quali:

1. Data di emissione e numero progressivo;
2. Generalità del professionista (cognome e nome, residenza, codice fiscale e partita Iva);
3. Generalità del cliente (cognome e nome, denominazione o ragione sociale, residenza o sede, codice fiscale e partita Iva);
4. Natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione;
5. Indicazione del corrispettivo della prestazione di servizi;
6. Aliquota Iva e ammontare dell'imposta o titolo di inapplicabilità e relativa norma (es. esente art. 10 DPR 633/72

Relativamente al punto 6) occorre distinguere tra operazioni imponibili, sulle quali si deve applicare l'Iva e operazioni esenti sulle quali l'Iva non si applica in virtù di motivi di ordine tecnico, politico e sociale espressi nelle direttive comunitarie. Al fine di capire se un'operazione ricada tra quelle imponibili o quelle esenti una buona linea di demarcazione può essere quella di porsi la domanda se la prestazione effettuata ha come finalità, anche indiretta, quella di tipo riabilitativo della persona o piuttosto altre di tipo consulenza, perizia, formazione o che ricade nei servizi alle imprese. A titolo esemplificativo sono **operazioni esenti da IVA** le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione rese ad una persona da soggetti che operano nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza ai sensi dell'art. 99 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. n. 1265/34 e successive modificazioni. Il D.M. 21.1.1994 è la norma di riferimento che ha indicato come esenti da IVA, le operazioni sopra citate effettuate dagli Psicologi. Nei casi in cui le prestazioni siano comprese tra le operazioni esenti, individuate anche ai sensi dell'art. 10 n. 18 D.P.R. 633/72, la fattura sarà emessa senza addebito di IVA indicando il titolo dell'esenzione e, in caso di prestazioni di importo superiore a euro 77,47, applicando una marca da bollo da euro 2,00 sulla copia rilasciata al cliente.

Viceversa sono **operazioni imponibili IVA** con aliquota al 22% quelle svolte dallo psicologo nell'ambito della psicologia del lavoro e dell'organizzazione, per corsi, seminari, ricerche, per docenze(formazione) ecc.. Relativamente a queste ultime bisogna ricordare che, nel caso siano svolte dal professionista nei confronti di soggetti aventi veste di sostituti di imposta (Società, Enti, imprenditori, altri professionisti), andrà calcolata la Ritenuta di acconto pari al 20% del compenso e scalata dall'importo totale della fattura. Le regole sopra specificate tengono conto della normativa generale. Tuttavia nell'emissione della fattura si deve considerare lo specifico regime fiscale adottato e per tale motivo riteniamo utile fornire alcuni esempi di fattura secondo i differenti regimi contabili.

ESEMPIO DI FATTURA EMESSA IN REGIME AGEVOLATO CONTRIBUENTI MINIMI (LEGGE 244/2007)

COGNOME NOME

Psicologo

Via XXXXXXXXXXXXX

CAP - CITTA

C.F. XXXXXXXXXXXXXXXXX

P.IVA XXXXXXXXXXXXX

Spett. LE COGNOME NOME / SOCIETA' ALFA SRL

VIA xxxxxxxxxxxxxxxx -

CAP - CITTA

C.F. /P.IVA XXXXXXXXXXXXX

FATTURA N. XX/2015 DATA XX/X/XXXX

DESCRIZIONE ATTIVITA'

CONSULENZA SVOLTA PRESSO VS. SEDE	IMPONIBILE	1.000,00
	CONTRIBUTO INTEGRATIVO ENPAP 2%	20,00
	MARCA DA BOLLO	2,00
	TOTALE	1022,00

Operazione effettuata ai sensi dell' art. 1 c. 100 L. 24/12/2007 n. 244 e dell' art. 27, cc. 1 e 2 D.L. 6/07/2011 n.98. Compenso non soggetto a ritenuta alla fonte a titolo di acconto in quanto assoggettato ad imposta sostitutiva come previsto dal provvedimento Agenzia Entrate 22/12/2011 prot. 185820.

Occorre apporre sul seguente documento marca da bollo di euro 2,00

Tale fattura non prevede né applicazione dell' IVA e né della ritenuta di acconto, pertanto sarà uguale nei confronti sia di un soggetto privato sia di un soggetto con partita IVA.

ESEMPIO DI FATTURA EMESSA IN REGIME AGEVOLATO FORFETARIO LEGGE (190/2014)

COGNOME NOME

Psicologo

Via XXXXXXXXXXXXX

CAP - CITTA

C.F. XXXXXXXXXXXXXXXXX

P.IVA XXXXXXXXXXXXX

Spett. LE COGNOME NOME / SOCIETA' ALFA SRL

VIA xxxxxxxxxxxxxxx -

CAP - CITTA

C.F. /P.IVA XXXXXXXXXXXXX

FATTURA N. XX/2015 DATA XX/XX/XXXX

DESCRIZIONE ATTIVITA'

CONSULENZA SVOLTA PRESSO VS. SEDE	IMPONIBILE	1000,00
	CONTRIBUTO INTEGRATIVO ENPAP 2%	20,00
	MARCA DA BOLLO	2,00
	TOTALE	1022,00

Prestazione svolta in "regime fiscale di vantaggio ex art. 1 comma 58, Legge 190/2014 (legge di stabilità 2015)e pertanto non soggetta ad IVA ne a ritenuta d'acconto

Occorre apporre sul seguente documento marca da bollo di euro 2,00

La fatturazione non prevede ne applicazione dell' IVA e ne della ritenuta di acconto, pertanto sarà uguale nei confronti di qualsiasi soggetto, sia privato che con partita IVA.

ESEMPIO DI FATTURA EMESSA IN REGIME ORDINARIO O SEMPLIFICATO

COGNOME NOME

Psicologo

Via XXXXXXXXXXXXX

CAP - CITTA

C.F. XXXXXXXXXXXXXXXXX

P.IVA XXXXXXXXXXXXX

Spett. LE COGNOME NOME / SOCIETA' ALFA SRL

VIA XXXXXXXXXXXXXXX -

CAP - CITTA

P. IVA XXXXXXXXXXXXX

FATTURA N. XX/2015 DATA XX/X/XXXX

DESCRIZIONE ATTIVITA'

CONSULENZA SVOLTA PRESSO VS. SEDE	IMPONIBILE	1.000,00
	CONTRIBUTO INTEGRATIVO ENPAP 2%	20,00
	TOTALE	1020,00
	IVA 22%	224,40
	TOTALE FATTURA	1.244,40
	- RITENUTA ACCONTO 20%	200,00
	NETTO A PAGARE	1.044,40

Tale facsimile di fattura viene emessa nei confronti di un soggetto con partita IVA per un'attività professionale soggetta a IVA. E' previsto dalla legge operare la ritenuta d'acconto, non occorre apporre la marca da bollo di euro 2,00.

Se la fattura viene emessa nei confronti di un privato senza partita IVA per un'attività professionale soggetta a IVA, non bisogna operare la ritenuta d'acconto e non occorre apporre la marca da bollo di euro 2,00

Se la fattura viene emessa nei confronti di un soggetto con partita IVA per un'attività esente da IVA, la fattura sarà comunque soggetta a ritenuta d'acconto, non si applicherà l'IVA ma occorre in questo caso apporre la marca da bollo di euro 2,00.

Se, infine, la fattura viene emessa nei confronti di un privato per un'attività esente da IVA, la fattura non sarà soggetta a ritenuta d'acconto, non si applicherà l'IVA ma occorre anche in questo caso apporre la marca da bollo di euro 2,00.

E.N.P.A.P.

In quanto lavoratore autonomo, il titolare di partita Iva deve iscriversi obbligatoriamente ad un Ente di Previdenza obbligatoria.

Alcune professioni, nel tempo, hanno istituito un **Albo** (per tutelarsi dall'esercizio abusivo della professione) e delle "**Casse**", ovvero degli Enti preposti alla riscossione e gestione dei contributi previdenziali e assistenziali degli iscritti.

Lo psicologo, che esercita attività libero professionale per le cui prestazioni è richiesta l'iscrizione all'Albo è tenuto a costituire la propria posizione previdenziale presso l'**E.N.P.A.P.**

L'iscrizione va effettuata entro 90 giorni dalla data di conseguimento del primo compenso originato da prestazioni di natura libero professionale riconducibili all'attività di psicologo. In tal senso, per l'individuazione delle attività che formano oggetto della professione può essere utile far riferimento all'art. 1 della Legge n. 56/89 che disciplina il relativo ordinamento. La sola apertura di Partita IVA, e/o l'iscrizione all'albo, senza conseguimento di un compenso professionale, non comportano, da soli, l'obbligo di iscrizione all'Ente.

Qualora il professionista svolga contemporaneamente un **lavoro dipendente** sarà tenuto a versare all'Ente esclusivamente i contributi relativi alla parte di reddito libero professionale. Oltre alle prestazioni psicoterapeutiche rientrano, a titolo esemplificativo, tra le attività soggette a copertura previdenziale le docenze (formazione), le consulenze nei confronti di Enti o Aziende, dottorati e assegni di ricerca (D.M. 11/9/1998 e Legge N. 449/97) in ambito psicologico.

L'esercizio professionale anche in forma occasionale determina, a prescindere dal reddito che ne deriva, l'obbligo di iscrizione all'E.N.P.A.P. con i conseguenti effetti previdenziali.

I compensi derivanti da prestazioni coordinate e continuative vanno assoggettate alla contribuzione ENPAP e non comportano ulteriori obblighi nei confronti di altre gestioni come ad esempio l'INPS (circ. INPS N. 201/96).

Una volta iscritto all'E.N.P.A.P. lo psicologo sarà tenuto al versamento dei contributi (soggettivo, integrativo e di maternità) la cui misura viene calcolata sia in base al reddito professionale ed ai corrispettivi lordi dell'intero anno sia da importi predeterminati.

Riportiamo per semplicità espositiva la tabella della contribuzione

Contributo soggettivo	È il contributo che ciascun iscritto versa annualmente per formare il proprio montante, vale a dire l'accantonamento necessario ai fini della determinazione della futura pensione. Tale contributo è generalmente pari al 10% del reddito netto professionale ai fini IRPEF con un minimo annuale pari a € 780,00. A scelta dell'iscritto si può versare un'aliquota maggiore pari al 14, 16, 18 o 20,% in modo da incrementare il montante della posizione. Il minimo soggettivo, invece, può essere ridotto in presenza di particolari condizioni			
ENTITÀ ANNUA DEL REDDITO NETTO PROFESSIONALE AI FINI IRPEF	CONTRIBUTO DOVUTO			
	Iscritto Ordinario (senza riduzioni)	Iscritto con Riduzioni al 50%(€ 390,00)	Iscritti ENPAP da non oltre 3 anni entro i 35 anni (€ 260,00)	Iscritto con reddito annuale inferiore a € 1.560,00
Da Euro 0 a 2.600,00	€ 780,00	€ 390,00	€ 260,00	€ 156,00
Da Euro 2.600,01 a 3.900,00	€ 780,00	€ 390,00	10% del reddito netto	
Da Euro 3.900,01 a 7.800,00	€ 780,00	10% del reddito netto	10% del reddito netto	
Oltre Euro 7.800,00 fino al massimale ex legge 335/95 *	10% del reddito netto fino al massimale	10% del reddito netto fino al massimale	10% del reddito netto fino al massimale	
* Per l'anno 2013 l'importo del massimale è pari ad € 99.034,00				
Contributo integrativo	È il contributo posto a carico di coloro che ricevono le prestazioni del professionista (c. d. contributo 2%) ed è finalizzato alla costituzione di un fondo destinato al finanziamento di attività assistenziali in favore degli Iscritti, ed in parte anche alla copertura dei costi di gestione dell'Ente.			
ENTITÀ ANNUA DEI CORRISPETTIVI LORDI	CONTRIBUTO DOVUTO PER TUTTI GLI ISCRITTI (su questo contributo non si applicano le riduzioni)			
Da € 0 a 3.000	€ 60,00			
Oltre € 3.000 (senza limite)	2% dei corrispettivi lordi			
Contributo di maternità	È dovuto da tutti gli iscritti a prescindere da età e reddito ed è finalizzato alla costituzione del fondo necessario all'Ente per l'erogazione delle indennità di maternità alle iscritte libere professioniste. Per l'anno 2014 tale contributo è fissato in € 130,00			

In ogni caso per una maggiore chiarezza ed una conoscenza più analitica degli adempimenti e del funzionamento del Vostro ente di previdenza, oltre ad essere attivo il [numero verde 800410444](tel:800410444) che fornisce anche informazioni specifiche, consigliamo di consultare il sito internet www.enpap.it dove in maniera semplice e schematica sono esposte tutte le delucidazioni sia sulle scadenze e le modalità di pagamento sia sulle prestazioni pensionistiche e assistenziali della Cassa.

La lettura del presente vademecum può risultare noiosa ed eccessivamente tecnica ma dimostra la complessità della materia trattata e lo sforzo di chi scrive per rendere quanto più chiaro possibile argomenti ostici e in continua evoluzione.

Ricordiamo che comunque lo sportello dell'Ordine è sempre a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento

STUDIO TRIBUTARIO ASSOCIATO TRAMONTANO